



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 luglio 2023
(OR. en)

9890/1/23
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2023/0147 (NLE)

PECHE 217

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo relativo all'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, DALL'ALTRO
(2023-2028)

L'UNIONE EUROPEA, già Comunità europea,

di seguito denominata "Unione", e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

di seguito denominata "Kiribati",

di seguito denominate congiuntamente "parti",

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, in particolare nel quadro delle relazioni tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP") e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IN QUANTO parti dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, di seguito denominato "accordo",

RICORDANDO le disposizioni dell'accordo,

RICORDANDO altresì il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire una gestione e una conservazione sostenibili delle risorse marine e a prestarsi a tal fine reciproca collaborazione,

RIAFFERMANDO anche l'obiettivo di garantire uno sfruttamento e una gestione comune sostenibili degli stock ittici altamente migratori,

CONSIDERANDO che è importante promuovere la cooperazione internazionale nel settore della ricerca scientifica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 2 dell'accordo.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (a) "zone di pesca": le zone all'interno delle acque di Kiribati definite al capo 1, sezione 2, dell'allegato;
- (b) "catture": le specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;
- (c) "sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
- (d) "delegazione": la delegazione dell'Unione europea per il Pacifico con sede a Suva, nelle Isole Figi;
- (e) "grave controversia": disaccordo derivante dall'interpretazione del protocollo o che ne impedisca l'attuazione;
- (f) "licenza di pesca": un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con determinati attrezzi da pesca, all'interno delle zone di pesca e dei periodi specifici indicati conformemente alle condizioni di cui all'allegato;

- (g) "pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;
- (h) "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- (i) "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- (j) "protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, compresi il relativo allegato e le relative appendici;
- (k) "giorno di pesca": giorno civile o frazione di giorno civile, in cui un peschereccio dell'Unione con rete a circuizione si trova nelle zone di pesca; in tale definizione non rientra il giorno civile, o la frazione di giorno civile, definito come "giorno senza pesca" ai sensi dei regolamenti nazionali di Kiribati sulle attività di pesca del 2014 (*Purse Seine Vessel Day Scheme*, regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione);
- (l) "circostanze anomale": circostanze, diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti e tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque di Kiribati.

ARTICOLO 2

Obiettivo e periodo di applicazione

1. Obiettivo del protocollo è attuare l'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca di Kiribati e le modalità di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.
2. Il protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma, conformemente all'articolo 22, salvo denuncia a norma dell'articolo 19.

ARTICOLO 3

Nessi tra il protocollo e l'accordo

Le disposizioni del protocollo sono interpretate e applicate nel quadro dell'accordo e conformemente ad esso.

ARTICOLO 4

Nessi tra il protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

Le disposizioni del protocollo sono interpretate e applicate conformemente e compatibilmente:

- (a) con le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) e di qualsiasi altra organizzazione subregionale o internazionale di cui le parti siano membri;
- (b) con l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;
- (c) con il codice di condotta per una pesca responsabile adottato nel 1995 in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
- (d) con il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

- (e) con gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito denominato "accordo di Cotonou"), o all'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione e gli Stati ACP che gli subentrerà.

ARTICOLO 5

Possibilità di pesca

1. Kiribati rilascia licenze di pesca alle navi dell'Unione che praticano la pesca di tonnidi a norma dell'articolo 6 dell'accordo entro i limiti stabiliti dal piano di gestione dei tonnidi di Kiribati e dalle misure di conservazione e di gestione della WCPFC e tenendo conto delle risoluzioni della IATTC.
2. Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 sono fissate per quattro pescherecci con reti a circuizione, alle condizioni stabilite nell'allegato del protocollo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 8 del protocollo.

ARTICOLO 6

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo indicato all'articolo 2 del protocollo la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 7 dell'accordo è pari a tre milioni ottocentomila (3 800 000) euro.
2. La contropartita finanziaria dell'Unione è suddivisa nel modo seguente:
 - (a) un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca pari a trecento sessantamila (360 000) euro all'anno; e
 - (b) un importo annuo specifico di quattrocentomila (400 000) euro destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima di Kiribati.
3. Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), Kiribati mette a disposizione delle navi dell'Unione almeno 160 giorni di pesca all'anno nelle zone di pesca. Ulteriori giorni di pesca possono essere messi a disposizione delle navi dell'Unione conformemente al capitolo II, sezione 6 dell'allegato.
4. Gli operatori versano inoltre a Kiribati il canone annuo di accesso definito al capo II, sezione 6, dell'allegato, sulla base del numero di giorni di pesca concessi.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5, 7 e 9 del protocollo e gli articoli 12 e 13 dell'accordo.

6. L'Unione paga l'importo stabilito al paragrafo 2, lettera a), entro e non oltre 90 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del protocollo.
7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Kiribati.
8. La contropartita finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), e i canoni annui di accesso degli operatori di cui al paragrafo 4 sono versati sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.
9. La contropartita finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa ("sostegno settoriale alla pesca").
10. Le autorità di Kiribati confermano ogni anno i numeri di conto bancario alle autorità dell'Unione.

ARTICOLO 7

Sostegno settoriale

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è gestita dalle autorità di Kiribati per sostenere la gestione e lo sviluppo delle attività di pesca, compresi il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca ai fini della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN"), conformemente al piano ventennale Kiribati Vision, alla politica nazionale della pesca e ad altre politiche connesse che incidono su una pesca responsabile e sostenibile.
2. Entro 120 giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, la commissione mista concorda:
 - (a) i programmi settoriali annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, al fine di promuovere, nel tempo, una pesca responsabile e sostenibile;
 - (c) le modalità di esecuzione e le procedure dettagliate, tra cui, se del caso, indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

3. L'importo specifico della contropartita finanziaria per il sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è versato ogni anno in funzione dei progressi compiuti. Per il primo anno di applicazione del protocollo la contropartita finanziaria è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi del protocollo, le quote della contropartita finanziaria sono versate in base ai risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale, secondo le modalità di esecuzione e le procedure di cui al paragrafo 2, lettera c). Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista sui risultati conseguiti.

4. Ogni anno Kiribati presenta alla commissione mista una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti grazie al sostegno settoriale. Kiribati provvede inoltre a redigere un rapporto finale prima della scadenza del protocollo.

5. L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del protocollo:

- (a) se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;
- (b) se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

6. Spetta alla commissione mista sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). I pagamenti relativi alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non possono tuttavia essere effettuati dopo un periodo di otto mesi dalla scadenza del protocollo.

7. Le parti si impegnano a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

ARTICOLO 8

Adeguamento delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 possono essere modificate di comune accordo in sede di commissione mista qualora le raccomandazioni della WCPFC o della IATTC e delle organizzazioni regionali e subregionali confermino che tale adeguamento garantirà una gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del protocollo è adeguata proporzionalmente di comune accordo e *pro rata temporis*.

ARTICOLO 9

Condizioni che disciplinano le attività di pesca

1. Le navi dell'Unione possono pescare nelle zone di pesca solo se sono titolari di una licenza valida rilasciata dalle autorità di Kiribati nell'ambito del protocollo.
2. Le parti cooperano per monitorare congiuntamente l'utilizzo delle possibilità di pesca da parte delle navi dell'Unione attraverso controlli adeguati, tra cui ispezioni in mare e al momento dello sbarco, un monitoraggio a distanza e altri strumenti appropriati e mediante un sistema elettronico di comunicazione.
3. Inoltre, in occasione della riunione annuale della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, le parti si scambiano informazioni sullo sforzo di pesca totale esercitato nelle acque di Kiribati nell'anno precedente, sulla base delle norme concordate nel quadro delle organizzazioni regionali e subregionali pertinenti. Se del caso, le parti adottano le misure necessarie per adeguare le possibilità di pesca concesse dal protocollo per l'anno successivo.

ARTICOLO 10

Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile

1. Le parti promuovono una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini e una pesca responsabile nelle acque di Kiribati.

2. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della WCPFC e della IATTC e di qualsiasi altra organizzazione subregionale o internazionale di cui sono membri.

3. A norma dell'articolo 4 dell'accordo e dell'articolo 8 del protocollo e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono adottare in sede di commissione mista, se del caso, misure relative alle attività delle navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca ai sensi del protocollo per garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati.

ARTICOLO 11

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del protocollo può essere riesaminata o sospesa qualora circostanze anomale impediscano l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca, previa consultazione e accordo delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione che l'Unione abbia versato per intero qualunque importo dovuto al momento della sospensione.

2. Ai fini della sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno due mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), riprende una volta che sia stato posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive per mitigare le circostanze anomale di cui sopra e previa consultazione e accordo delle parti che confermi che la situazione consente con ogni evidenza la ripresa delle normali attività di pesca.

ARTICOLO 12

Sospensione e ripristino delle licenze di pesca

1. Kiribati si riserva il diritto di sospendere e revocare una licenza di pesca rilasciata a una nave specifica di cui all'articolo 5 nel caso in cui:

- (a) si accerti una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o condizioni relative alla licenza di Kiribati da parte della nave; o
- (b) l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a una violazione commessa dalla nave.

2. Una licenza di pesca sospesa rimane tale finché non si ottemperi alla decisione giudiziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), e a condizione che le autorità di Kiribati accettino di ripristinarla per il restante periodo di validità.

ARTICOLO 13

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora:
 - (a) l'Unione ometta di effettuare i pagamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, per motivi non contemplati all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1;
 - (b) sorga una grave controversia tra le parti in merito all'interpretazione del protocollo o che ne impedisca l'attuazione;
 - (c) nessuna delle navi dell'Unione chieda il rinnovo della licenza di pesca;
 - (d) una delle parti non rispetti le disposizioni del protocollo;
 - (e) una delle parti constati una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani sanciti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o inseriti nell'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione e gli Stati ACP che gli subentrerà.

2. La sospensione dell'applicazione del protocollo è notificata per iscritto alla controparte dalla parte interessata e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Le parti si consultano a decorrere dal momento della notifica al fine di pervenire entro tre mesi a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa tra le parti o non appena ripristinata la situazione precedente agli eventi di cui al paragrafo 1, lettera a), il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

ARTICOLO 14

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1. Le attività di pesca delle navi dell'Unione operanti nelle zone di pesca nel quadro del protocollo sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a Kiribati, salvo disposizione contraria dell'accordo, del protocollo, del relativo allegato e delle relative appendici.
2. L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte delle navi dell'Unione, delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di Kiribati, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal protocollo.
3. Gli operatori delle navi dell'Unione cooperano con le autorità di Kiribati responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

4. Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive normative o politiche nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del protocollo.

5. Qualsiasi modifica sostanziale o nuova normativa in grado di incidere in modo significativo sulle attività delle navi dell'Unione si applica ad esse non prima del 60° giorno successivo alla data in cui l'Unione riceve da Kiribati la notifica della modifica.

ARTICOLO 15

Non discriminazione e trasparenza

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, le navi dell'Unione godono di condizioni tecniche di pesca non meno favorevoli di quelle applicate ad altre flotte straniere con le stesse caratteristiche e che praticano la pesca delle stesse specie.

2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni in sede di commissione mista su eventuali accordi che consentano a navi straniere di accedere alle zone di pesca, in particolare per quanto riguarda le condizioni tecniche applicabili alle navi straniere che operano nelle acque di Kiribati.

3. L'Unione si impegna a mettere a disposizione di Kiribati, su base trimestrale, dati aggregati sui quantitativi e sui luoghi di sbarco delle catture effettuate nelle zone di pesca.

ARTICOLO 16

Protezione dei dati

1. Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito del protocollo siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca, in conformità della legislazione nazionale applicabile e dei relativi protocolli di condivisione e protezione dei dati delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
2. I dati sono trattati dalle autorità competenti esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'accordo, in particolare per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca. La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e l'autorità competente incaricata, per Kiribati, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.
3. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
4. Per quanto riguarda l'attuazione del protocollo, in particolare il trattamento delle domande di licenza di pesca, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, possono essere scambiati e successivamente trattati i dati seguenti:
 - (a) i dati identificativi e di contatto della nave;

- (b) i dati relativi alle attività di una nave o alla nave stessa, alla sua posizione e ai suoi movimenti e alla sua attività di pesca o connessa alla pesca, raccolti mediante monitoraggio, ispezione o osservazione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e ai relativi protocolli di condivisione e protezione dei dati delle ORGP;
 - (c) i dati relativi all'armatore o agli armatori o al suo/loro rappresentante, quali nome, cittadinanza, recapiti professionali e conto bancario professionale,
 - (d) i dati relativi all'agente locale, quali nome, cittadinanza e recapiti professionali;
 - (e) i dati relativi al comandante e ai membri dell'equipaggio, quali nome, cittadinanza, funzione e, nel caso del comandante, i suoi recapiti;
 - (f) i dati relativi ai marinai imbarcati, quali nome, recapiti, formazione e certificato sanitario.
5. I dati personali richiesti e trasferiti a norma del protocollo devono essere esatti, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.
6. Le parti si scambiano dati personali a norma dell'accordo solo per le finalità specifiche ivi stabilite.

7. I dati ricevuti non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità.
8. I dati personali non sono conservati oltre il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per più di dieci anni, salvo se necessario per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
9. I dati personali sono trattati in modo da garantirne l'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
10. Ciascuna parte provvede affinché gli interessati siano informati delle modalità di trattamento dei loro dati personali, dei loro diritti e dei mezzi di ricorso a loro disposizione mediante avviso generale, ad esempio la pubblicazione del protocollo, o individuale, ad esempio le informative sulla privacy da fornire durante l'iter di domanda della licenza di pesca.

11. Gli interessati dispongono di diritti effettivi e tutelati ai sensi dei requisiti di legge applicabili nella giurisdizione di ciascuna autorità. Le autorità forniscono garanzie a protezione dei dati personali attraverso una combinazione di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne. In particolare, qualsiasi reclamo nei confronti delle autorità delle parti in relazione al trattamento dei dati personali a norma del protocollo deve essere presentato al garante europeo della protezione dei dati, nel caso delle autorità dell'Unione, o a qualsiasi autorità competente pertinente, nel caso di Kiribati.

12. Le autorità delle parti interessate non trasferiscono i dati condivisi a norma del protocollo a terzi in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera.

13. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso adeguati.

ARTICOLO 17

Esclusiva

1. A norma dell'articolo 6 dell'accordo le navi dell'Unione esercitano attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del protocollo.

2. Le autorità di Kiribati rilasciano licenze di pesca alle navi dell'Unione esclusivamente nell'ambito del protocollo. Al di fuori di tale ambito è vietato rilasciare licenze alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze dirette.

ARTICOLO 18

Clausola di revisione

In sede di commissione mista le parti possono riesaminare le disposizioni del protocollo, compresi l'allegato e le appendici, e se necessario apportare modifiche per quanto riguarda:

- (a) l'adeguamento delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria corrispondente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), in linea con l'articolo 8;
- (b) le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria corrispondente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
- (c) le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca.

ARTICOLO 19

Denuncia

1. Il protocollo può essere denunciato da una delle parti in caso di circostanze anomale, quali il depauperamento degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN.
2. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto alla controparte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui alla frase precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
3. Il versamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

ARTICOLO 20

Scambi elettronici di dati

1. Kiribati e l'Unione incoraggiano lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti relativi all'attuazione del protocollo.
2. I documenti in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti a quelli in versione cartacea.
3. Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca tali scambi. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

ARTICOLO 21

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo

1. Dopo la scadenza del protocollo o la sua denuncia conformemente all'articolo 19 del protocollo o all'articolo 12 dell'accordo, gli armatori delle navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del protocollo o della legislazione di Kiribati avvenute anteriormente a detta scadenza o denuncia, nonché dei canoni di licenza o di altri importi dovuti non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

2. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), conformemente all'articolo 7 e alle modalità di esecuzione del sostegno settoriale.

ARTICOLO 22

Applicazione provvisoria

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

ARTICOLO 23

Entrata in vigore

1. Il protocollo, compresi l'allegato e le appendici, entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse, per quanto riguarda l'Unione, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO
DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, DALL'ALTRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o a Kiribati in relazione a un'autorità competente designa:
 - (a) per l'Unione europea ("Unione"): la Commissione europea;
 - (b) per Kiribati: il ministero della Pesca e dello sviluppo delle risorse marine.

2. Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo, le parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l'attuazione del protocollo e comunicano tra loro quando opportuno.

SEZIONE 2

ZONE DI PESCA

1. Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca rilasciata da Kiribati nell'ambito del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca di Kiribati, vale a dire nelle acque di Kiribati conformemente alla legislazione del paese, ad eccezione delle acque territoriali e delle zone protette e vietate.
2. Le coordinate delle acque di Kiribati e delle zone protette o vietate sono comunicate da Kiribati all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo.
3. Kiribati comunica all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.

SEZIONE 3

ZONE DI GESTIONE DELLA PESCA

1. Nell'ambito del suo approccio di gestione per zona e conformemente al suo regolamento nazionale sulla pesca (*Purse Seine Vessel Day Scheme*, regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione) del 2014, Kiribati ha suddiviso le sue zone di pesca in tre zone di gestione: zona di Gilbert, zona di Phoenix e zona di Line.
2. Le coordinate delle zone di gestione della pesca sono comunicate da Kiribati all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo.
3. Kiribati comunica all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone di gestione della pesca in linea con le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.
4. L'armatore è tenuto a versare, oltre all'anticipo di cui al capo II, sezione 6, i seguenti canoni supplementari per giorno di pesca secondo la procedura descritta al capo II, sezione 7:
 - (a) se un giorno di pesca si svolge nella zona di Line, nessun canone supplementare;
 - (b) se un giorno di pesca si svolge nella zona di Phoenix, un canone supplementare pari a mille (1 000) dollari USA;

- (c) se un giorno di pesca si svolge nella zona di Gilbert, un canone supplementare pari a mille (1 000) dollari USA.

SEZIONE 4

AGENTE DELLA NAVE

Tutte le navi dell'Unione che presentano una domanda di licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente a Kiribati, debitamente notificato all'autorità competente del paese.

SEZIONE 5

NAVI DELL'UNIONE AMMISSIBILI

Affinché una nave dell'Unione sia idonea a ottenere una licenza di pesca, l'armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere oggetto di un divieto di pesca nelle acque di Kiribati. Essi devono essere in regola con la legislazione di Kiribati e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare la normativa dell'Unione pertinente in materia di licenze di pesca, figurare nel registro dei pescherecci della WCPFC, essere tra le parti dell'accordo di Nauru e risultare nel registro "Good standing" del Forum Fisheries Agency (FFA) e non comparire in nessun elenco delle navi INN gestito dalle ORGP.

CAPO II

GESTIONE DELLE LICENZE DI PESCA

SEZIONE 1

REGISTRAZIONE

1. Le attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca sono subordinate al rilascio di un numero di registrazione da parte dell'autorità competente di Kiribati.
2. Le domande di registrazione sono presentate utilizzando il modulo ad hoc predisposto dall'autorità competente di Kiribati, conformemente all'appendice 1.
3. La registrazione è subordinata al pagamento di tre mila (3 000) dollari USA all'anno per nave a titolo di tassa di registrazione da versare sul conto n. 3 del governo di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni.

SEZIONE 2

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA DI PESCA

1. La licenza di pesca è valida per una "campagna di pesca annuale".

2. Tale campagna di pesca annuale corrisponde:
 - (a) nel corso del primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, al periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
 - (b) in seguito, a ogni anno civile completo;
 - (c) nel corso dell'anno di scadenza del protocollo, al periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.
3. Le licenze sono rinnovabili, fatta salva la validità del protocollo.
4. Per la prima e l'ultima campagna annuale di pesca, il pagamento dovuto dagli armatori ai sensi della sezione 6, punto 2, dovrebbe essere calcolato *pro rata temporis*.

SEZIONE 3

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

1. Possono ottenere una licenza di pesca solo le navi dell'Unione idonee, quali definite al capo I, sezione 5, del presente allegato.

2. L'autorità competente dell'Unione trasmette per via elettronica all'autorità competente di Kiribati, con copia alla delegazione, una domanda di licenza di pesca conformemente all'appendice 1 per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nell'ambito del protocollo, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità annuale della licenza di pesca di cui alla sezione 2 del presente capo.
3. Se la domanda di licenza di pesca non è stata presentata prima dell'inizio del periodo di validità annuale, l'armatore ha ancora la possibilità di presentarla al più tardi 20 giorni lavorativi prima della data d'inizio dell'attività di pesca richiesta. In tal caso, la licenza di pesca è valida solo fino alla fine del periodo annuale durante il quale è stata richiesta. L'armatore versa il canone di accesso dovuto per l'intero periodo di validità della licenza di pesca.
4. Per ciascuna prima domanda di licenza di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica apportata alla nave interessata, la domanda è presentata per email dall'Unione all'autorità competente di Kiribati utilizzando il modulo di cui all'appendice 1 ed è corredata dei documenti seguenti:
 - (a) prova di pagamento del canone di accesso per il periodo di validità della licenza di pesca;
 - (b) fotografie digitali a colori recenti (non oltre 12 mesi) con timbro a data, risoluzione di 72 dpi, 1400×1050 pic. e vista laterale dello scafo ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;
 - (c) copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;

- (d) copia del certificato di immatricolazione della nave;
 - (e) copia del certificato attestante i controlli di igienizzazione della nave;
 - (f) copia del certificato di iscrizione nel registro "Good standing" FFA;
 - (g) piano di stivaggio;
 - (h) copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l'intera durata della licenza di pesca;
 - (i) canone per l'osservatore pari a tre mila (3 000) dollari USA per nave all'anno.
5. Per il rinnovo della licenza di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone di accesso, dal certificato di iscrizione nel registro "Good standing" dell'FFA in corso di validità e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui alle lettere c), d), e) e h).
6. Il canone è versato sul conto bancario n. 3 del governo di Kiribati. I costi inerenti ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
7. Le autorità di Kiribati confermano ogni anno le coordinate bancarie alle autorità dell'Unione.

8. I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Se una domanda risulta incompleta oppure non soddisfa le condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7, le autorità di Kiribati comunicano all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda in formato elettronico, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai suddetti punti.

SEZIONE 4

RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA

1. Kiribati rilascia la licenza di pesca entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa per email, previa conferma di ricevuto pagamento.
2. L'autorità competente di Kiribati trasmette senza indugio, per via elettronica, la licenza di pesca all'armatore o all'agente della nave e all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione. Contestualmente, all'armatore è trasmessa una licenza di pesca in formato cartaceo.

3. Al momento del rilascio della licenza, l'autorità competente di Kiribati inserisce la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle sue zone di pesca. Tale elenco è messo a disposizione di tutti gli organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza pertinenti di Kiribati e all'autorità competente dell'UE, con copia alla delegazione.
4. La licenza di pesca in formato elettronico è sostituita appena possibile da una versione cartacea.
5. La licenza di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di circostanze anomale, come indicato alla sezione 5.
6. La licenza di pesca (in formato elettronico, se disponibile, o cartaceo) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

SEZIONE 5

CIRCOSTANZE ANOMALE

1. In caso di circostanze anomale accertate e su richiesta dell'Unione, la licenza di pesca della nave può essere revocata per il restante periodo di validità. L'armatore o l'agente della nave consegna la licenza di pesca all'autorità competente di Kiribati e informa l'autorità competente dell'Unione e la delegazione.

2. Una nuova licenza di pesca è rilasciata a una nave con caratteristiche simili conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 4, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per la domanda di cui alla sezione 3, senza obbligo di versare un nuovo anticipo.
3. La nuova licenza di pesca diventa effettiva il giorno in cui l'autorità competente di Kiribati riceve la licenza di pesca del peschereccio coinvolto in circostanze anomale. La licenza restituita è considerata annullata. L'autorità competente di Kiribati informa l'autorità dell'Unione e la delegazione del rilascio della nuova licenza di pesca.

SEZIONE 6

CONDIZIONI RELATIVE ALLA LICENZA DI PESCA – CANONI E ANTICIPI

1. Kiribati concede alle navi dell'Unione l'accesso alle tre zone di gestione in cui ha suddiviso le sue zone di pesca conformemente alla sezione 3.
2. La licenza di pesca è rilasciata previo pagamento anticipato, sul conto n. 3 del governo di Kiribati, di un canone di settecentoventimila (720 000) dollari USA per nave dell'Unione che conferisce al peschereccio il diritto di pescare nelle zone di pesca per quaranta (40) giorni. Per la prima e l'ultima campagna di pesca annuale nell'ambito del protocollo quali definiti alla sezione 2, punto 2, lettere a) e c), il pagamento anticipato del canone è versato *pro rata temporis*.

3. Gli importi del pagamento anticipato del canone di cui al paragrafo 2 comprendono i fattori di adeguamento della lunghezza previsti dal regime dei giorni di pesca applicabili a tutte le navi operanti nelle zone di pesca, conformemente al regolamento nazionale (*Purse Seine Vessel Days Scheme*) del 2014.
4. Gli operatori delle navi dell'Unione possono suddividersi tra loro, a loro discrezione, i giorni di pesca acquistati. In tal caso, essi comunicano immediatamente all'autorità competente di Kiribati e dell'Unione il numero di giorni di pesca da ripartire tra le navi interessate.
5. Gli operatori possono acquistare, se disponibili, giorni di pesca supplementari rispetto a quelli acquistati a norma del punto 2 su richiesta dell'autorità competente dell'Unione alle autorità di Kiribati. L'autorità competente di Kiribati comunica all'autorità competente dell'Unione il numero concordato e il prezzo di tali giorni di pesca supplementari.

SEZIONE 7

COMPUTO FINALE DEI CANONI

1. Il 1° novembre di ogni anno l'autorità competente di Kiribati redige un computo finale dei canoni dovuti per le attività di pesca delle navi dell'Unione dal 1° gennaio al 31 ottobre dell'anno civile, sulla base delle zone di gestione della pesca in cui le navi dell'Unione hanno operato, definite al capo 1, sezione 3.

2. Il 1° marzo di ogni anno l'autorità competente di Kiribati redige un computo finale dei canoni dovuti per le attività di pesca delle navi dell'Unione dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno civile precedente, sulla base delle zone di gestione della pesca in cui le navi dell'Unione hanno operato, quali definite al capo 1, sezione 3.
3. L'autorità competente dell'Unione trasmette entrambi i computi finali contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati di bandiera interessati.
4. Gli armatori possono sollevare obiezioni circa il computo finale dei canoni dinanzi alle autorità del loro Stato membro entro 15 giorni di calendario dal ricevimento. In assenza di obiezioni, il computo finale dei canoni si considera accettato dagli armatori.
5. Previo accordo di entrambe le parti sul computo finale dei canoni, l'autorità competente di Kiribati emette una fattura per i canoni da versare. Le navi dell'Unione versano l'importo dovuto al governo di Kiribati entro trenta giorni di calendario (conto n. 3 del governo di Kiribati).
6. Le parti si adoperano per risolvere eventuali controversie entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del computo finale dei canoni.

7. Se la controversia tra gli armatori e l'autorità competente di Kiribati persiste, quest'ultima, o l'autorità competente dell'Unione, può chiedere la convocazione di una riunione speciale della commissione mista, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo. La commissione mista adotta, di comune accordo, una decisione definitiva sul computo finale dei canoni. Le eventuali somme supplementari dovute sono versate dagli armatori all'autorità competente di Kiribati entro un mese dalla data della riunione della commissione mista, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del protocollo, al netto di eventuali detrazioni.

CAPO III

MISURE TECNICHE

SEZIONE 1

MISURE RELATIVE AI FAD

La pesca praticata utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce ("FAD") e la detenzione delle catture di tonnidi rispettano le misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e delle modalità di attuazione pertinenti dell'accordo di Nauru.

SEZIONE 2

SPECIE VIETATE

Durante il periodo di validità del protocollo sono vietati, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, la pesca o la detenzione a bordo, la vendita, il trasbordo o lo sbarco di una delle specie seguenti:

- (a) elasmobranchi (squali e razze) di qualsiasi specie;
- (b) mammiferi marini di qualsiasi specie;
- (c) rettili di qualsiasi specie;
- (d) uccelli di qualsiasi specie.

SEZIONE 3

SPECIE NON BERSAGLIO

1. Gli operatori delle navi dell'Unione garantiscono che la pesca sia praticata in modo da ridurre al minimo l'impatto sulle specie non bersaglio e sulle specie che costituiscono catture accessorie.
2. Gli operatori delle navi dell'Unione fanno sì che le specie protette, compresi i delfini, le tartarughe, gli squali e gli uccelli marini, siano rilasciate in modo da garantire loro le maggiori possibilità di sopravvivenza in linea con gli orientamenti della WCPFC applicabili.

CAPO IV

MONITORAGGIO

SEZIONE 1

REGISTRAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente di Kiribati secondo le modalità specificate di seguito, fino a quando entrambe le parti non abbiano provveduto a dotarsi di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture, di seguito sistema elettronico di dichiarazione (ERS).
2. Durante la permanenza nelle acque di Kiribati, gli operatori aggiornano quotidianamente, in inglese, un registro di cattura, comprendente anche le catture accessorie, e di pesca utilizzando il giornale di bordo elettronico PNA iFIMS (sistema di gestione delle informazioni sulla pesca previsto dalle parti dell'accordo di Nauru, PNA) dopo ogni operazione di pesca e trasmettono tali informazioni per via elettronica tramite il PNA FIMS al ministero della Pesca e dello sviluppo delle risorse marine, al termine di ogni cala.
3. Le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca compilano il giornale di pesca regionale SPC/FFA per i pescherecci con reti a circuizione disponibile sul sito della Comunità del Pacifico (SPC), per ogni giorno di presenza in tali zone. Il modulo deve essere compilato anche in assenza di catture o se la nave è solo in transito. Il modulo deve essere compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

4. Durante la permanenza nelle zone di pesca, le navi dell'Unione trasmettono all'autorità competente di Kiribati, ogni mercoledì, una sintesi del giornale di pesca di cui al punto 2, inviando per email il modello n. 1 dell'appendice 2, ai contatti ivi indicati.
5. Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:
 - (a) nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata di Kiribati, a consegnare il modulo compilato alla rispettiva autorità di Kiribati entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima di tale termine. L'autorità di Kiribati rilascia una ricevuta scritta;
 - (b) in caso di uscita dalle zone di pesca senza passare preliminarmente per un porto di entrata di Kiribati, a trasmettere le copie dei fogli del giornale di bordo entro quindici (15) giorni lavorativi dall'uscita dalle zone di pesca, inviando un'email all'indirizzo dell'autorità competente di Kiribati.
6. L'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro sette (7) giorni lavorativi dal primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca.
7. Copie dei suddetti fogli del giornale di pesca devono essere inviate contestualmente a istituti scientifici quali l'IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), l'IEO (*Instituto Español de Oceanografía*) e l'IPIMAR (*Instituto de Investigação das Pescas e do Mar*).
8. La dicitura "Zone di pesca di Kiribati" deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per i periodi nel corso dei quali la nave si trova nelle zone di pesca.

9. Le parti s'impegnano a implementare un sistema ERS in relazione alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca, sulla base di un accordo comune riguardante una serie di orientamenti per la gestione e l'implementazione di un sistema ERS.
10. Una volta implementato, il sistema elettronico di dichiarazione delle catture sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti da 2 a 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, nel qual caso le dichiarazioni delle catture vengono effettuate in conformità dei punti da 2 a 4.
11. Le parti si scambiano i dati relativi al livello delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nell'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni delle catture e di altre fonti pertinenti, ad esempio i rapporti di osservazione.

SEZIONE 2

GESTIONE E MONITORAGGIO DELLO SFORZO

1. Entrambe le parti monitorano attentamente e regolarmente l'utilizzo dei giorni di pesca da parte delle navi dell'Unione nelle zone di pesca. Esse si adoperano per garantire che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi dell'Unione nelle zone di pesca non sia superato.
2. Gli armatori sono tenuti a inserire giorni senza pesca utilizzando l'iFIMS. Se l'operatore della nave non carica i dati pertinenti del giornale di bordo elettronico nell'iFIMS, la domanda di giorni senza pesca non è trattata. Kiribati tratta le domande di giorni senza pesca in modo tempestivo conformemente alle procedure del regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione previsto dalle parti dell'accordo di Nauru.

3. Gli armatori che non concordano con la decisione adottata dall'autorità competente di Kiribati in merito alle loro domande di giorni senza pesca ne informano l'autorità competente dell'Unione. L'Unione contatta immediatamente l'autorità competente di Kiribati. È compiuto ogni ragionevole sforzo per risolvere rapidamente eventuali divergenze.
4. Una volta raggiunto l'80 % di utilizzo da parte delle navi dell'Unione dei giorni di pesca ad esse assegnati, Kiribati informa settimanalmente l'autorità competente dell'Unione, gli Stati di bandiera e gli armatori in merito all'utilizzo dei restanti giorni di pesca dell'Unione al fine di garantire un attento monitoraggio.

SEZIONE 3

COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L'ENTRATA E L'USCITA DALLE ACQUE DI KIRIBATI

1. Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano all'autorità competente di Kiribati, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalle acque di Kiribati. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il formato che figura all'appendice 2, inviando per email i modelli nn. 2 e 3 ai contatti ivi indicati.
2. Le navi dell'Unione sorprese a praticare attività di pesca senza aver proceduto alla notifica preventiva di entrata di cui al punto 1 della presente sezione sono considerate sprovviste di licenza di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo VI.

SEZIONE 4

SBARCO

1. Per le attività di sbarco a Kiribati sono designati i porti di Tarawa e Kiritimati.
2. Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati che intendono sbarcare le loro catture nei porti designati di Kiribati notificano tale intenzione alle autorità del paese mediante il rapporto che figura all'appendice 2, modello n. 4, inviandolo per email ai contatti ivi indicati con almeno 72 ore di anticipo.
3. Le navi dell'Unione trasmettono la dichiarazione di sbarco all'autorità competente di Kiribati e allo Stato membro di bandiera, inviando per email il rapporto che figura all'appendice 2, modello n. 5, entro 48 ore dal completamento dello sbarco o in ogni caso prima che la nave lasci il porto, se ciò avviene prima.
4. Le navi dell'Unione trasmettono per email il rapporto conclusivo di cui all'appendice 2, modello n. 6, entro 24 ore dal completamento della bordata con sbarco delle catture in altri porti di pesca al di fuori di Kiribati.

SEZIONE 5

TRASBORDO

1. Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati che intendono trasbordare catture nelle zone di pesca effettuano tale operazione unicamente nei porti designati di Kiribati, come indicato al capo IV, sezione 3, punto 1. Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione di Kiribati.
2. Le navi dell'Unione notificano la suddetta intenzione alle autorità di Kiribati mediante il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 4, inviandolo per email ai contatti ivi indicati con almeno 72 ore di anticipo.
3. Le navi dell'Unione trasmettono alle autorità competenti di Kiribati il rapporto sull'attività di trasbordo entro 48 ore dal suo completamento o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima, inviando per email il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 5.

SEZIONE 6

PARTENZA DAL PORTO

Le navi dell'Unione notificano all'autorità competente di Kiribati la loro intenzione di lasciare il porto inviando per email il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 7, ai contatti ivi indicati con almeno 24 ore di anticipo.

SEZIONE 7

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

Fatti salvi la competenza dello Stato membro di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione nei confronti del rispettivo Stato membro di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite ("VMS") della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca.

SEZIONE 8

OSSERVATORI

1. Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati nel periodo in cui operano nelle zone di pesca formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e alla legislazione pertinente di Kiribati.

2. Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.
3. Le parti si adoperano per imbarcare a bordo un osservatore di Kiribati.

CAPO V

CONTROLLO

1. Le navi dell'Unione rispettano le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale di Kiribati in relazione alle attività di pesca e le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.
2. Procedure di controllo:
 - (a) i comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca di Kiribati collaborano con qualsiasi funzionario del paese, autorizzato e debitamente identificato, incaricato dell'ispezione e del controllo di tali attività;
 - (b) fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale di Kiribati, l'imbarco deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori possano essere identificati come funzionari autorizzati di Kiribati;

- (c) Kiribati mette a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:
 - (i) i nomi delle navi pattuglia;
 - (ii) informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;
 - (iii) la fotografia delle navi pattuglia;
 - (d) su richiesta dell'Unione, Kiribati può autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante le ispezioni a terra;
 - (e) una volta completata l'ispezione e dopo la firma da parte dell'ispettore del rapporto d'ispezione, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante, che può firmarlo e apporvi eventuali osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave ed è trasmessa allo Stato di bandiera;
 - (f) la presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli operatori delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di Kiribati consentono ai funzionari autorizzati di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità competente di Kiribati si riserva il diritto di sospendere la licenza di pesca della nave in contravvenzione sino a espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla legislazione vigente di Kiribati. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione ne sono immediatamente informati.

CAPO VI

ESECUZIONE

1. Sanzioni

- (a) La mancata ottemperanza di una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti o del diritto nazionale di Kiribati è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale di Kiribati.
- (b) Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati delle eventuali sanzioni e di tutte le circostanze attinenti.
- (c) Se una sanzione comporta la sospensione o la revoca di una licenza di pesca nel periodo di validità residuo della licenza, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra licenza di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro armatore.

2. Fermo e sequestro di pescherecci

- (a) Kiribati informa immediatamente l'Unione e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di una licenza di pesca in virtù dell'accordo.
- (b) Kiribati trasmette all'Unione e allo Stato membro di bandiera, entro dodici (12) ore, una copia del rapporto d'ispezione, che precisa le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro.

3. Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

- (a) Pur rispettando i termini e le procedure giudiziarie previsti dal diritto nazionale di Kiribati riguardo al fermo e/o al sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di consultazione tra i rappresentanti dell'Unione e di Kiribati alla quale partecipa eventualmente anche un rappresentante dello Stato membro di bandiera interessato.
- (b) Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. L'armatore, o il suo agente, è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

4. Revoca del fermo e/o dissequestro

- (a) In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Questa procedura è conclusa entro tre (3) giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, conformemente alla legislazione nazionale di Kiribati.

- (b) In caso di composizione amichevole la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione nazionale di Kiribati. Se non è possibile giungere a una conciliazione, il procedimento giudiziario segue il suo corso.
 - (c) Il fermo della nave è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e la cauzione è stata pagata.
5. L'autorità dell'Unione e la delegazione sono tenute al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

CAPO VII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PESCA INN

1. Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza di qualsiasi altra nave nelle acque di Kiribati.
2. Il comandante di una nave dell'Unione che nota una nave dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN raccoglie il maggior numero possibile di informazioni sulla nave e sulla sua attività al momento dell'avvistamento. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente di Kiribati con copia al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera.

3. L'autorità competente di Kiribati presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dedite ad attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nelle acque di Kiribati.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

1. È vietato scaricare, smaltire o abbandonare attrezzi da pesca e/o rifiuti non biodegradabili (compresi metalli, plastica e parti di attrezzi da pesca) dalla nave.
2. Onde fugare dubbi, l'utilizzo di un dispositivo di concentrazione del pesce (FAD) derivante non è considerato abbandono di attrezzi da pesca.
3. È vietato scaricare, smaltire, gettare in mare o sbarazzarsi in altro modo di rifiuti o sostanze inquinanti da una nave quali definiti dalla legge sull'ambiente del 1999 (modificata nel 2007) in tutte le acque di Kiribati, ad eccezione dei casi previsti dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL e relativi protocolli).
4. Qualora il rifornimento o qualsiasi altro trasferimento di prodotto incluso nel codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG) avvenga nelle acque di Kiribati, le navi dell'Unione segnalano tale attività alle autorità di Kiribati mediante i rapporti di cui all'appendice 2, modelli nn. 8 e 9, inviandoli per email ai contatti ivi indicati.

5. Le navi dell'Unione notificano alle autorità competenti di Kiribati, con almeno 12 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare in una zona chiusa o protetta e immediatamente dopo aver lasciato tale zona. Tali comunicazioni sono effettuate nel formato che figura all'appendice 2, modello n. 10, inviando un'email ai contatti ivi indicati.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Ogni peschereccio dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo impiega almeno tre marittimi di Kiribati come membri dell'equipaggio. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare altri marittimi di Kiribati.
2. L'armatore che non è in grado di assumere marittimi di Kiribati a bordo delle sue navi titolari di licenza ai sensi del punto 1 versa 600 dollari USA al mese per ciascun marittimo a titolo di compensazione. Il pagamento è effettuato annualmente dagli armatori sul conto n. 4 del governo di Kiribati.
3. Gli armatori sono liberi di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli figuranti in un elenco presentato dal ministero della Pesca di Kiribati.
4. L'armatore, o il suo agente, comunica al ministero della Pesca di Kiribati i nomi dei marittimi di Kiribati imbarcati sulla nave in questione, specificandone il ruolo all'interno dell'equipaggio.

5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Si tratta in particolare della libertà di associazione, del riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e dell'eliminazione delle discriminazioni in materia occupazionale e professionale.
6. I contratti di lavoro dei marittimi di Kiribati, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra l'agente/gli agenti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti, di concerto con il ministero della Pesca di Kiribati. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione sulla vita e un'assicurazione malattia e infortuni.
7. Il salario dei marittimi di Kiribati è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro agenti e il ministero della Pesca di Kiribati. Le condizioni retributive dei marittimi di Kiribati non possono comunque essere inferiori a quelle applicate agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
8. I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO X

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1. L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.
2. Ai fini della tutela di Kiribati e dei suoi cittadini e residenti, l'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalle autorità di Kiribati per le zone di pesca, comprese le zone all'interno di lagune e atolli, il mare territoriale e le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al capo II, sezione 3, punto 4, lettera h), del presente allegato.
3. Nel caso in cui una nave dell'Unione sia coinvolta in un incidente marittimo o in un inconveniente nelle acque di Kiribati che comporti danni di qualsivoglia natura all'ambiente, a persone o cose, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità di Kiribati. Se la nave dell'Unione è responsabile dei danni sopra menzionati, la nave e l'operatore sono tenuti a pagare le relative spese.

APPENDICI

Appendice 1 – Modulo di registrazione di un peschereccio e di domanda di licenza di pesca

Appendice 2 – Modelli per la comunicazione di rapporti

Modulo di registrazione di un peschereccio e di domanda di licenza di pesca

MODULO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL PESCHERECCIO	
Repubblica di Kiribati	
Modulo di domanda d'iscrizione nel registro dei pescherecci – Modulo di domanda di licenza di pesca	
Oceanic Fisheries Division	Tel.: +686 21099
P.O. Box 64 Bairiki, Tarawa	Fax: +686 21120
Repubblica di Kiribati	Email: fleu@mfmrd.gov.ki

Istruzioni

- Sottolineare il cognome.
- Per indirizzo si intende l'indirizzo postale completo.
- Contrassegnare chiaramente con una X se necessario, altrimenti scrivere chiaramente in stampatello.
- Utilizzare unità del sistema metrico: se si utilizzano altre unità, specificare quali.
- Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della vista laterale/aerea e posteriore.

C.A.: Direttore responsabile per la pesca; con la presente chiedo l'iscrizione di una nave nel registro nazionale dei pescherecci/il rilascio di una licenza di pesca (cancellare la dicitura non pertinente).

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nome della nave	_____	Data della domanda	_____
Paese di immatricolazione	_____	N. IMO	_____
Numero di immatricolazione	_____	Identificativo della nave FFA	_____
Indicativo internazionale di	_____	N. ALC (IMN)	_____
Bandiera	_____	Periodo di validità della licenza di	_____

2. TIPO DI NAVE

Peschereccio con rete a circuizione (pesca individuale)	_____	Peschereccio d'appoggio con rete a circuizione	_____
Peschereccio con rete a circuizione (pesca di gruppo)	_____	Nave frigorifera	_____
Peschereccio con palangaro	_____	Nave di rifornimento/nave cisterna	_____
Peschereccio con lenze e canne	_____	Nave da ricerca	_____
Se di altro tipo, specificare	_____		_____

3. DATI RELATIVI ALL'ARMATORE E ALL'OPERATORE

Nome dell'armatore	_____	Nome dell'operatore	_____
Indirizzo	_____	Indirizzo	_____
	_____		_____
	_____		_____

4. DIMENSIONE E CAPACITÀ

Lunghezza (LOA)	_____ (m)	Altezza di costruzione	_____ (m)
Larghezza	_____ (m)	Stazza lorda	_____ (TSL)

5. COSTRUTTORE E CONSEGNA

Costruttore	_____	Anno di costruzione	_____
Luogo di costruzione	_____	Anno di consegna	_____

6. SPECIFICHE DEL MOTORE

Modello del motore	_____	Potenza del motore	_____ (CV)
Capacità max. del serbatoio carburante	_____	(chilolitro/gallone)	

7. GESTIONE DELL'EQUIPAGGIO

Nome del comandante	_____	Nazionalità del comandante	_____
Totale dei membri dell'equipaggio	_____	Lingua/e parlate a bordo	_____

8. PORTO

Porto di origine	_____	
Porto di base	1. _____	2. _____
Zona di pesca autorizzata	_____	

9. CAPACITÀ DI CONGELAMENTO

Numero di congelatori	_____	
Metodo	Capacità mt/giorno	Temperatura (°C)
Salamoia (NaCl)	BR _____	_____
Salamoia (CaCl)	CB _____	_____
Aria (getto)	BF _____	_____
Aria (serpentina)	RC _____	_____

10. CAPACITÀ DI STIVAGGIO

Metodo	Capacità (m ³)	Temperatura (° C)
Ghiaccio	IC _____	_____
Acqua di mare refrigerata	RW _____	_____
Salamoia (NaCl)	CB _____	_____
Aria (serpentina)	RC _____	_____

11. PESCHERECCIO CON RETE A CIRCUZIONE

Numero di immatricolazione velivolo	_____	Numero di immatricolazione elicottero	_____
Lunghezza rete	_____ (m)	Profondità rete	_____ (m)
Imbarcazione ausiliaria			
Lunghezza della lampara	_____ (m)	Potenza del motore	_____ HP/PS
Lancia 1 lunghezza	_____ metri/piedi	Potenza del motore	_____ HP/PS
Lancia 1 lunghezza	_____ metri/piedi	Potenza del motore	_____ HP/PS
Lancia 1 lunghezza	_____ metri/piedi	Potenza del motore	_____ HP/PS
Poppa	_____	Capacità di stivaggio	_____ St/t
Prua	_____	Capacità di stivaggio	_____ St/t

Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell'obbligo di notificare entro 60 giorni qualsiasi modifica delle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto di tale obbligo può compromettere l'iscrizione della nave nel registro regionale.

Nome del richiedente _____ Firma _____

(ARMATORE, NOLEGGIATORE o AGENTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO)

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ Email _____

Modelli per la comunicazione di rapporti

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente all'indirizzo fleu@mfmrd.gov.ki

1. Dichiarazione settimanale della posizione e delle catture effettuate durante la permanenza nelle acque di Kiribati (ogni mercoledì)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	WPCR
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data del rapporto	GG.MM.AA
Posizione al momento del rapporto	LT/LG
Catture effettuate dall'ultimo rapporto	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Giorni di pesca dall'ultimo rapporto	numero effettivo di giorni in cui è stata effettuata una cala nella zona

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:BE-3:OT-2.0/7

2. Dichiarazione di entrata nelle acque di Kiribati (almeno ventiquattro (24) ore di anticipo)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	ZENT
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data di entrata	GG.MM.AA
Ora di entrata	hhmm GMT
Posizione di entrata	LT/LG
Catture a bordo, in peso, per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.17/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:BE-60:OT-10

3. Dichiarazione di partenza dalle acque di Kiribati (almeno ventiquattro (24) ore di anticipo)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	ZDEP
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data di partenza	GG.MM.AA.
Ora della partenza	hhmm GMT
Punto di uscita	LT/LG
Catture a bordo, in peso, per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Catture totali effettuate nella zona, in peso, per specie	come per le catture a bordo
Giorni di pesca totali	numero effettivo di giorni in cui è stata effettuata una cala nella zona

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.17/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:BE-60:OT-4/SJ-42:YF-70:BE-30:OT-1/14

4. Entrata in porto, anche a fini di trasbordo, riapprovvigionamento, sbarco di membri dell'equipaggio o sbarco di catture (almeno settantadue (72) ore prima dell'entrata in porto della nave)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	PENT
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data del rapporto	GG.MM.AA
Posizione al momento del rapporto	LT/LG
Nome del porto	
Ora stimata di arrivo	GG.MM:hhmm
Catture a bordo, in peso, per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Nome della nave frigorifera (in caso di trasbordo)	
Motivo dell'entrata in porto	

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.17/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:BE-50:OT-4/JAPANSTAR/ TRANSSHIPPING

5. Rapporto sull'attività di trasbordo/sbarco (entro quarantotto (48) ore dal completamento del trasbordo/sbarco o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	TSHP
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data e ora di sbarco	GG.MM.AAAA:hhmm GMT
Porto di sbarco	
Catture trasbordate, in peso, per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Nome della nave frigorifera	
Destinazione delle catture	

Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17:1200Z /BETIO/SJ-450:YF-150:BE-75:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

6. Rapporto conclusivo (entro quarantotto (48) ore dal completamento di una bordata con sbarco delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati) compresi il porto di base o il porto di origine)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	COMP
Nome della nave	
Numero della licenza	
Indicativo di chiamata	
Data di sbarco	GG.MM.AAAA
Catture sbarcate, suddivise per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Nome del porto	

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.17/SJ-670:YF-65:BE-30:OT-0.0/BETIO

7. Partenza dal porto (almeno ventiquattro (24) ore in anticipo)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	PDEP
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data del rapporto	GG.MM.AA
Nome del porto	
Data e ora della partenza	GG.MM:hhmm
Catture a bordo, in peso, per specie	
Tonnetto striato (SJ)	(t)
Albacora (YF)	(t)
Tonno obeso (BE)	(t)
Altro (OT)	(t)
Destinazione successiva	

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:BE-0.0:OT-4/FISHING GROUND

8. Avviso di rifornimento (almeno ventiquattro (24) ore prima del rifornimento da una nave cisterna autorizzata)

Content	Transmission
Codice del rapporto	FUEL
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data del rapporto GMT	GG.MM.AA
Posizione al momento del rapporto	LT/LG
Quantità di carburante a bordo	Chilolitri
Data stimata del rifornimento	GG.MM.AA
Posizione stimata al momento del rifornimento	LT/LG
Nome della nave cisterna	

Es. FUEL/89TKS-

PS001TN/JJAP2/06.02.17/0130S;17010E/35/08.02.17/0131S;17030E/CHEMSION

9. Rapporto sull'attività di rifornimento (subito dopo il rifornimento da una nave cisterna autorizzata)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	BUNK
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data e ora di inizio rifornimento	GG.MM.AAAA:hhmm GMT
Posizione all'inizio del rifornimento	LT/LG
Quantità di carburante ricevuto	Chilolitri
Ora di fine rifornimento (GMT);	GG.MM.AAAA:hhmm GMT
Posizione al termine del rifornimento	LT/LG
Nome della nave cisterna	

Es. BUNK/89TKS-

S001TN/JJAP2/08.02.17:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.17:1800Z/0131S;17035E/CRANE
PHOENIX

10. Ingresso o uscita da una zona chiusa (vietata) o protetta (almeno dodici (12) ore prima dell'entrata e immediatamente dopo aver lasciato la zona chiusa (vietata) o protetta)

Contenuto	Trasmissione
Codice del rapporto	ENCA per l'ingresso e DECA per l'uscita
Numero di registrazione o di licenza	
Indicativo di chiamata	
Data e ora ENCA o DECA	GG.MM.AA:hhmm GMT
Posizione ENCA o DECA	LT/LG
Velocità e rotta	
Motivo ENCA	

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT
